



Rosalia Scuderi

NOTAIO

Repertorio n. 7499

Raccolta n. 4691

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
RICONOSCIUTA "PUBBLICA ASSISTENZA DI OZZANO E
SAN LAZZARO"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno giovedì otto del mese di luglio alle ore 20,45 (venti virgola quarantacinque).

08/07/2021

In Ozzano dell'Emilia (BO), presso il Centro Civico A. Vason, in via Eleonora Duse n. 2.

Davanti a me, dr.ssa ROSALIA SCUDERI, Notaio con sede in Bologna iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Bologna

si è costituito il signor:

- QUATTRONE ANTONINO, nato a Reggio di Calabria (RC) il 18 aprile 1974, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione di cui infra, Codice Fiscale QTT NNN 74D18 H224A, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Associazione Assistenziale, Culturale e Sportiva denominata "**PUBBLICA ASSISTENZA DI OZZANO E SAN LAZZARO**", con sede in Ozzano dell'Emilia (BO), viale Giovanni XXIII n. 29/A, Codice Fiscale 03927620371, Ente dotato di personalità giuridica in forza di Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 73 in data 8 febbraio 1991, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 in forza di Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 614 in data 4 settembre 1992, tale nominato con Verbale del Consiglio Direttivo del 27 aprile 2021.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il Verbale dell'assemblea degli associati della predetta Associazione riunita in seconda convocazione per questi luogo, giorno ed ora al fine di discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione;
- 2) Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente statuto e per determinazione unanime degli intervenuti il comparente, il quale, con il consenso degli intervenuti stessi, dopo aver affidato ai signori Fattori Alessia e Priori Federico le funzioni di scrutatori e a me Notaio le funzioni di segretario, accerta, constata e dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e termini previsti dalla legge e dallo statuto;
- che su n. 94 (novantaquattro) associati, aventi il diritto di voto, sono presenti e/o rappresentati n. 52 (cinquantadue) associati, di cui n. 34 (trentaquattro) in proprio e n. 18 (diciotto) per delega, come risulta dall'elenco nominativo che il comparente mi consegna e che io Notaio allego al presente Verbale sotto la lettera "**A**";
- che ai sensi dell'art. 17 dello statuto vigente l'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci e, ai sensi dell'art 19 del vigente statuto, delibera con il voto favorevole di due terzi del totale dei voti espressi a favore o contro la singola proposta;
- che egli ha già provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- che tutti gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti da trattare;
- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita ed atta a di-

Registrato a

Bologna

il **12 luglio 2021**

n. **35719**

Serie **1T**

€ **356,00**

scutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione di tali argomenti, il Presidente propone all'assemblea di adottare un nuovo testo di statuto, rispondente ai requisiti previsti dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni.

A tal fine egli dà atto di aver inviato a tutti gli associati, prima dell'odierna assemblea, il nuovo testo dello statuto, affinché chiunque potesse far pervenire al Consiglio Direttivo le proprie osservazioni e/o indicazioni in merito.

A tal fine il Presidente espone all'assemblea le novità più importanti del nuovo testo di statuto associativo, di cui dà lettura integrale e di cui propone l'approvazione, testo che consegna a me Notaio e che viene allegato al presente Verbale sotto la lettera **"B"**.

Il Presidente accerta e dichiara che l'assemblea, preso atto di quanto da egli medesimo esposto, ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità della proposta, dopo approfondita discussione, mediante voto palese per alzata di mano, con il voto favorevole di n. 51 (cinquantuno) associati, con il voto contrario di n. 0 (zero) associati e con l'astensione di n. 1 (uno) associati,

delibera:

- di approvare il nuovo testo dello statuto associativo, come esposto dal Presidente e già allegato al presente atto sotto la lettera "B";
- di autorizzare fin d'ora il Presidente ad apportare al presente Verbale ed allegato statuto tutte le modificazioni, soppressioni od aggiunte, di natura non sostanziale, che si rendessero necessarie per l'esecuzione della delibera anche ai fini dell'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 22,15 (ventidue virgola quindici).

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione "PUBBLICA ASSISTENZA DI OZZANO E SAN LAZZARO".

Ho omesso la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal comparente.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che, a mia domanda, lo dichiara conforme alla sua volontà, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio.

L'atto consta di 2 (due) fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia per pagine 5 (cinque) e sin qui della presente, completato di mia mano, e viene sottoscritto alle ore 22,20 (ventidue virgola venti).

f.to ANTONINO QUATTRONE

f.to ROSALIA SCUDERI NOTAIO

Allegato "A" al n. 4691 di Raccolte

Cognome	Nome	Firma presenza	Firma delega
AIELLO	FRANCESCO		
ALIMENA	MARTINA	Alimena	
ASSIRELLI	MAURIZIO		
ATTOLINI	GIANCARLO		
BENASSI	CLAUDIO	Claudio Benassi	
BENNI	GIANCARLO		
BERTI	LAURA		
BIANCO	CRISTINA	Cristina Bianco	
BIANCONCINI	PIER PAOLO	Pier Paolo Bianconcini	
BISICCHIA	ANTEA	Antea Bisicchia	
BISICCHIA	GIUSEPPE	Giuseppe Bisicchia	
BONETTI	ENRICO		Enrico Bonetti
BORTOLINI	BENEDETTA		Francesca Bortolini
BOZZOLI	DANILO	Daniilo Bozzoli	
BRISCHETTO	GIANLUCA	Xo	
BRISCHETTO	MASSIMO		Massimo Brischetto
BRUNELLI	FABIO		Chiara Brunelli
BRUNO	LAURA		
CAMMAROTA	MARTINA	Marta Cammarota	
CARITA'	GLENDA	Glenda Carita'	
CAVARA	ANGELO	Angelo Cava	
CELLA	LUANA		Luana Cella
CHARNE'	CHIARA		
CHIAVARO	LAURA		
COLAIANNI	FRANCESCA	Francesca Colaianni	
COPPARONI	ANDREA		
CORDA	ALESSIO		
COSTA	DANIELA		Daniilo Costa
CUPPINI	CHIARA		
DE SIMONE	DAVIDE		
DEL PLATO	DAVIDE		
DIGIACOMO	VANESSA		
DIMARCO	FRANCESCA		Francesca Dimarco
EMALDI	MARCO		Marco Emaldi
FABBRI	SAURO	Fabio Fabbri	
FANIZZA	ALICE		
FATTORI	ALESSIA	Alessia Fattori	
FONTANA	ATOS		
GAIBA	LORENZO		
GALLERANI	STEFANO		
GRANDI	SENNEN		
GUCCINI	DOMENICO		
GUERRIERI	ANDREA	Andrea Guerrieri	
KOKENY	ALESSANDRO		
LANDI	MONICA	Monica Landi	
LANDUCCI	ERICA		
LEONI	RAMONA		
LONGHI MONARI	CAMILLO		
LORENZI	MANUELA		

Atto e

Atto e

Cognome	Nome	Firma presenza	Firma delega
LUPO	DALILA		
MANTELLA	FRANCESCO	<i>Francesco Mantella</i>	
MARTINANGELO	CLARISSA	<i>Clarissa Martinangelo</i>	
MARTINANGELO	MICHELA		
MARTINANGELO	SAMANTHA	<i>Samanta Martinangelo</i>	
MENGOLI	MATTEO		
MERIGHI	IRENE		<i>Alessandra Fattori</i>
MICELLO	BARBARA	<i>Barbara Micello</i>	
MOSCA	PAOLA	<i>Paola Mosca</i>	
NANNETTI	ANNA	<i>Anna Nannetti</i>	
NASSETTI	GUERRINO		<i>Guerrino Nasseti</i>
NOBILI	MARIA ORNELLA		<i>Maria Ornella Nobili</i>
OLIVERI	MONIA	<i>Monia Oliveri</i>	
ORSINI	DAMIANO		
PALMIERI	ALESSANDRO		
PALMIERI	GIACOMO		
PAZZAGLIA	ANTONIO		<i>Antonio Pazzaglia</i>
PEDRON	ELISABETTA	<i>Elisabetta Pedron</i>	
PINOTTI	ROBERTA		
PRIORI	FEDERICO	<i>Federico Priori</i>	
QUATTRONE	ANTONINO	<i>Antonino Quattrone</i>	
RUMOLO	MATTIA	<i>Mattia Rumolo</i>	
SALVATORI	SUSANNA		
SALVINI	WILLIAM	<i>William Salvini</i>	
SANNA	GIOVANNI		<i>Riccardo Sanna</i>
SASDELLI	MORIS	<i>Moris Sasdelli</i>	
SCARSI	MARCO		
SCIURTI	LEONARDO	<i>Leonardo Sciurte</i>	
SERINI	EDOARDO		<i>Edoardo Serini</i>
SIANI	BARBARA		<i>Barbara Siani</i>
STRAZZARI	DANIELA	<i>Daniela Strazzari</i>	
TENDAS	GIUSEPPE		
TESTONI	NADIA		
TIDONA	MARCO		
TINTI	PIERGIORGIO		
TONI	JACOPO	<i>Toni Jacopo</i>	
TOSI	GABRIELLA		
TOSI	GRAZIELLA		
UNGARELLI	SABRINA		
VACCARI	RITA	<i>Rita Vaccari</i>	
VENTURI	MANUELA		
VENTURINI	ALESSANDRA		<i>Alessandra Venturini</i>
VESPA	CATERINA		<i>Caterina Vespa</i>
VITIELLO	LUCA		<i>Luca Vitello</i>
ZAFFAGNINI	GIULIA		

Allegato "B" al n. 4691 di Raccolta

STATUTO

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede ed emblema

È costituita l'Associazione denominata "Pubblica Assistenza Ozzano San Lazzaro organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve, "Pubblica Assistenza Ozzano e San Lazzaro ODV") con sede in Ozzano dell'Emilia (BO), in questo Statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce a tre colori: verde, bianco e rosso, con al centro gli stemmi dei Comuni di Ozzano dell'Emilia e di San Lazzaro di Savena ed intorno riporta la denominazione dell'Associazione.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di

	solidarietà sociale.	
	L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità	
	della popolazione.	
	Art. 3 - Scopi associativi	
	L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, so-	
	ciale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solida-	
	rietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche at-	
	traverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo	
	della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.	
	L'Associazione assume, in particolare, il compito di:	
	a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e	
	risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;	
	b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi	
	ed individuali attraverso i valori della solidarietà;	
	c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei	
	progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;	
	d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva	
	dei cittadini;	
	e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e	
	alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita	
	culturale e morale delle persone e della collettività;	
	f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore socia-	
	le, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità;	
	assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innova-	
	tive di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;	

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a. Interventi e prestazioni sanitarie:

- servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta);
- servizi di trasporto sanitario non assistito;

b. interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni:

- servizi di trasporto sociale;
- organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale:

- iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per

	la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti	
	sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbli-	
	che amministrazioni;	
	- organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini	
	allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfaci-	
	mento;	
	d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle	
	condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali;	
	e. protezione civile ai sensi delle leggi vigenti;	
	f. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale:	
	- promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed	
	accoglienza nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;	
	- assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;	
	g. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della	
	non-violenza e della difesa non armata;	
	h. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché	
	delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco:	
	- attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.	
	Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltan-	
	to il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno	
	che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti	
	previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo setto-	
	re.	
	L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale,	

	esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione	
	che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse genera-	
	le, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuati-	
	ve.	
	Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito	
	L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e	
	gratuito dei propri aderenti.	
	L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal be-	
	neficiario.	
	Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti	
	massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesi-	
	ma.	
	Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni	
	di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo	
	regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attivi-	
	tà svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può	
	essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla mag-	
	giore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla norma-	
	tiva attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.	
	Titolo II - Associati	
	Art. 6 - Requisiti	
	Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone maggiorenni	
	senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di	

	opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità	
	dell'Associazione e si impegnano a rispettarne lo Statuto e/o il regolamento.	
	Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio	
	Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la	
	dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impe-	
	gno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.	
	Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e	
	dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunica-	
	zione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel	
	libro degli associati; in caso di rigetto della domanda l'interessato può, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Diretti-	
	vo, proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.	
	L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette associati. Se	
	tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato en-	
	tro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscri-	
	zione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Sono	
	associati volontari gli associati ordinari che si impegnano a prestare la pro-	
	pria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, nean-	
	che indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro deman-	
	dati dall'Associazione.	
	Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la tempora-	
	neità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di tra-	
	sferire la quota associativa a qualunque titolo.	
	È ammessa la partecipazione a particolari eventi associativi di volontari non	
	associati per i quali è necessaria la copertura assicurativa obbligatoria.	

	Art. 7 - Diritti	
	Gli associati hanno diritto di:	
	a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto	
	e dai regolamenti associativi;	
	b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezio-	
	ne quali componenti di questi ultimi;	
	c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal pre-	
	sente Statuto;	
	d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi	
	dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;	
	e) essere informati sull'attività associativa;	
	f) esaminare i libri sociali.	
	Art. 8 - Doveri	
	Gli associati sono tenuti a:	
	a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associati-	
	vi;	
	b) essere in regola con il versamento della quota associativa;	
	c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Asso-	
	ciatione;	
	d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.	
	Art. 9 - Incompatibilità	
	Non possono essere associati coloro che svolgono, in proprio, le medesime	
	attività svolte dall'Associazione.	
	Non possono essere associati volontari coloro che intrattengono con l'Asso-	
	ciatione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.	
	- 7 -	

Art. 10 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

a) per morosità;

b) per decadenza;

c) per esclusione;

d) per recesso;

(a) Perde la qualità di associato per morosità l'associato che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

(b) Perde la qualità di associato per decadenza l'associato che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

(c) Perde la qualità di associato per esclusione l'associato che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

(d) Perde la qualità di associato per recesso l'associato che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.

L'associato receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

L'associato sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), adottati dal Consiglio Direttivo, l'associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC o altro strumento di comunicazione avente validità legale.

Nel caso in cui l'associato cui è comminato il provvedimento di cui alle lettere

	b) e c) sia uno dei membri del Collegio dei Probiviri, l'eventuale ricorso potrà	
	essere valutato solo dall'Assemblea degli associati.	
	Nel caso di membro del Consiglio Direttivo il provvedimento di cui alle lettere	
	b) e c) potrà essere comminato dal Collegio dei Probiviri, l'associato può ri-	
	correre all'Assemblea degli associati entro un mese dalla comunicazione	
	scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o	
	PEC o altro strumento di comunicazione avente validità legale.	
	I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della co-	
	municazione di cui al punto precedente.	
	Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il	
	pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la	
	relativa comunicazione.	
	Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione	
	Art. 11 - Scritture contabili e bilancio	
	L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti	
	contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili	
	necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.	
	Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestiona-	
	le e relazione di missione.	
	Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento	
	economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statuta-	
	rie, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale del-	
	le attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4,	
	comma 3, dello Statuto.	
	Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori ad euro	

	220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) (o alla diversa soglia even-	
	tualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore	
	per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bi-	
	lancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa.	
	In tal caso il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumen-	
	tale delle attività diverse di cui all'art. 4, comma 3, dello Statuto con un'anno-	
	tazione in calce al rendiconto per cassa.	
	L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle	
	eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.	
	Il bilancio viene depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Set-	
	tore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì tra-	
	smesso ad ANPAS nazionale e ad ANPAS Emilia-Romagna, quale rete as-	
	sociativa cui l'Associazione aderisce.	
	Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate	
	L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina	
	il trentuno dicembre di ogni anno.	
	Le entrate dell'Associazione sono costituite:	
	a. dalle quote degli aderenti;	
	b. da contributi di privati;	
	c. da rimborsi derivanti da convenzioni;	
	d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse genera-	
	le;	
	e. da contributi dello Stato, di enti locali, di enti pubblici o privati finaliz-	
	zati al sostegno di specifiche attività e progetti, dalla Comunità Europea;	
	f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;	
	- 10 -	

g.	da rendite patrimoniali e finanziarie;	
h.	da attività di raccolta fondi;	
i.	da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di	
	sovvenzione;	
j.	da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata diretta-	
	mente dall'Associazione;	
k.	da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;	
l.	da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali atti-	
	vità secondarie e strumentali;	
m.	da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4, comma 3 dello	
	Statuto;	
n.	da mutui, finanziamenti e linee di credito erogati da istituti di credito,	
	finanziari o assicurativi.	
	Art. 13 - Patrimonio	
	Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12 del-	
	lo Statuto, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statuta-	
	rie ai fini del perseguimento di obiettivi solidaristici e di utilità sociale.	
	L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di ge-	
	stione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le orga-	
	nizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.	
	Art. 14 - Bilancio sociale	
	L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo	
	deposita presso il registro unico nazionale del Terzo Settore e ne cura la	
	pubblicazione nel proprio sito istituzionale.	
	Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di	

euro o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del Terzo Settore, la redazione e il deposito del bilancio sociale è facoltativo.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo;
- e. il Collegio dei Probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali - ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dagli associati dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

	L'assemblea degli associati è convocata dal Presidente a mezzo di avviso	
	scritto, anche tramite posta elettronica con avviso di ricezione, unitamente ad	
	avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.	
	L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno,	
	la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convo-	
	cazione ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riu-	
	nione.	
	L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Asso-	
	ciatione ha sede legale.	
	L'Assemblea potrà svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video	
	collegati con strumenti che consentano al presidente dell'Assemblea di iden-	
	tificare gli intervenuti, constatare i risultati della votazione e percepire gli	
	eventi assembleari e che consentano agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione e votazione simultanea degli argomenti all'o.d.g.; in tal caso,	
	nell'avviso di convocazione verranno indicati i luoghi audio/video collegati nei	
	quali gli intervenuti potranno affluire e la riunione si riterrà svolta nel luogo	
	ove saranno presenti il presidente, gli scrutatori ed il soggetto verbalizzante.	
	Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione	
	L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del	
	mese di giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per	
	gli altri adempimenti di propria competenza.	
	Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, ai fini di periodi-	
	che verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti ini-	
	ziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.	
	Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o	

	ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati aventi diritto al vo-	
	to.	
	L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua com-	
	petenza, nonché su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo	
	degli associati aventi diritto al voto.	
	Art. 19 - Quorum costitutivi	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la	
	presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto ed in secon-	
	da convocazione qualunque sia il numero dei presenti.	
	L'Assemblea straordinaria degli associati quando delibera sulle modifiche	
	dello Statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima con-	
	vocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al	
	voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli	
	aventi diritto al voto; quando delibera sullo scioglimento dell'Associazione e	
	sulla devoluzione del fondo comune è validamente costituita solamente con	
	la presenza di almeno i tre quarti degli associati	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non	
	può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
	Art. 20 - Adempimenti	
	In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un presidente ed un segreta-	
	rio, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre	
	scrutatori per le votazioni per scheda.	
	Delle riunioni dell'Assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in ap-	
	posito libro.	
	Art. 21 - Validità delle deliberazioni	

	L'Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibe-	
	ra con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la delibera-	
	zione riguarda singole persone.	
	Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioran-	
	za degli associati presenti con diritto di voto.	
	Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a	
	rigetto della proposta di deliberazione.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statu-	
	to sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati	
	presenti con diritto di voto.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento	
	dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il vo-	
	to favorevole dei tre quarti degli associati con diritto di voto.	
	Art. 22 - Intervento e rappresentanza	
	Ciascun associato ha diritto ad un voto in Assemblea.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro asso-	
	ciato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione o con	
	apposita mail proveniente dall'indirizzo istituzionale.	
	Lo stesso Socio non può essere portatore di più di una delega.	
	Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'Assem-	
	blea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli ar-	
	gomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche	
	quando si deliberi su fatti di natura personale.	
	È facoltà del presidente dell'Assemblea consentire ai non associati di prende-	
	re la parola.	

Art. 23 - Competenze

L' Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche dell'Associazione;
- e. approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- f. determina preventivamente il numero massimo dei componenti del consiglio direttivo e il numero minimo sotto il quale il Consiglio decade; tali numeri possono coincidere e devono essere dispari.
- g. elegge la Commissione Elettorale;
- h. nomina l'Organo di Controllo nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione dell'Assemblea;
- i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione dell'Assemblea;
- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k. delibera sull'istituzione di sezioni dell'Associazione;
- l. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- m. nomina tra gli associati i membri del Comitato di Gestione per l'"Iniziativa in memoria di Valerio Colarieti" in numero non minore di tre componenti, stabilendo l'importo da destinare a disposizione dello stesso, inserito nel bilancio preventivo

L'Assemblea straordinaria delibera:

a. sulle modifiche dello Statuto sociale;

b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38 dello Statuto.

Art. 24 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Quando, per qualunque causa, un membro di un organo sociale cessi di far parte dell'organo stesso, nella prima adunanza successiva convocata dal Presidente nel termine massimo di trenta giorni dall'evento, si provvede a sostituirlo con il primo dei non eletti che accetta l'incarico. In caso di dimissioni del Presidente, l'adunanza è convocata a cura del Vice Presidente o, in assenza anche di questi, dal membro più anziano dell'organo interessato in base all'iscrizione al Libro Soci.

La richiesta, l'accettazione oppure il rifiuto del nuovo incarico deve avvenire esclusivamente in forma scritta.

La decadenza di un organo sociale comporta automaticamente anche quella degli altri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi. In caso di indisponibilità del Presidente, tale convocazione potrà essere fatta dal Vice Presidente o, in assenza anche di questi, dal membro più anziano dell'organo interessato in base all'iscrizione al Libro Soci.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Comitato di Gestione

per l'Iniziativa in memoria di Valerio Colarieti".

Art. 25 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione.

È composto, in numero dispari da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere associati dell'Associazione.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico ANPAS e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario, il tesoriere e il responsabile della gestione degli associati; tali nomine sono incompatibili tra di loro, le loro funzioni sono determinate nel Regolamento Interno dell'Associazione e non possono essere ricoperte dallo stesso associato per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di ur-

	genza.	
	L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del	
	giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo	
	termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.	
	Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del se-	
	gretario, da trascrivere in apposito libro.	
	Art. 26 - Quorum costitutivi e voto	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno	
	dei componenti, eventualmente anche in videoconferenza.	
	Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta	
	il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o	
	quando la deliberazione riguarda le singole persone.	
	Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti.	
	Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.	
	I consiglieri devono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo con un mi-	
	nimo del 60% delle riunioni nell'anno solare, pena la decadenza.	
	Art. 27 - Competenze	
	Il Consiglio Direttivo:	
	a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di	
	cui al precedente art. 23 dello Statuto;	
	b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;	
	c. approva i Regolamenti non riservati alla competenza dell'Assemblea;	
	d. individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che	
	l'Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e	
	- 19 -	

	strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei	
	limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e ne documenta il carattere	
	secondario nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendi-	
	conto di cassa;	
	e. delibera la stipula di contratti, di convenzioni, di accordi nel perseguimento	
	degli obiettivi associativi;	
	f. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del Terzo	
	Settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto e nei limiti	
	previsti dallo Statuto nazionale di ANPAS;	
	g. delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati secondo quanto	
	previsto dall'art. 6 del presente Statuto;	
	h. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di associato;	
	i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro au-	
	tonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;	
	l. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;	
	m. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;	
	n. ove previsto, nomina il Direttore Sanitario che opera nell'ambito	
	dell'Associazione nel rispetto della normativa vigente.	
	o. entro novanta giorni dall'insediamento provvede a convocare un in-	
	contro di discussione e confronto con gli associati per la redazione di un pia-	
	no operativo di massima del mandato che provvederà, dopo una successiva	
	valutazione e rielaborazione, a deliberare nella successiva seduta di Consi-	
	glio Direttivo utile.	
	Art. 28 - Presidente	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giu-	
	- 20 -	

dizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vicepresidente o, in caso di impossibilità di questi, ad altro componente del Consiglio stesso.

La carica di Presidente è incompatibile con le altre cariche e non può essere ricoperta dallo stesso associato per più di due mandati consecutivi.

Art. 29 - Organo di controllo

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Resta in carica per tre anni o fino a decadenza del Consiglio Direttivo, può essere eletto anche fra non associati, ed è rieleggibile. Costituisce l'unica eccezione alla gratuità delle cariche, limitatamente a quei componenti dell'Organo di controllo che abbiano i requisiti previsti dall'art. 2397 co. 2 cc..

Art. 30 - Competenze

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello

	scopo di lucro), del Codice del Terzo Settore.	
	L'Organo di Controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la	
	regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.	
	Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo ed	
	esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare	
	all'assemblea degli associati.	
	L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra	
	l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposi-	
	zioni attuative del Codice del Terzo Settore.	
	I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento proce-	
	dere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine,	
	possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	
	Art. 31 - Revisione legale dei conti	
	Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore, e	
	successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione,	
	l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revi-	
	sione.	
	La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea,	
	all'organo di controllo; in tal caso l'Organo di Controllo è costituito interamen-	
	te da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	Art. 32 - Collegio dei Probiviri	
	Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti fra gli asso-	
	ciati e dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.	
	Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il	

	presidente tra i propri componenti.	
	Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.	
	Art. 33 - Competenze	
	Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti associati	
	e dagli associati contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sen-	
	si dei precedenti artt. 6 e 10 dello Statuto.	
	Decide, altresì, sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e	
	procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.	
	Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura	
	del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.	
	Articolo 34 - Comitato di Gestione per l'"Iniziativa in memoria di Valerio Cola-	
	rieti"	
	Il Comitato di Gestione per l'"Iniziativa in memoria di Valerio Colarieti" è com-	
	posto dai membri nominati dall'Assemblea, il suo mandato ha inizio con la	
	nomina e ha termine con la conclusione del progetto, comunque non oltre il	
	trentuno dicembre dell'anno successivo alla nomina stessa.	
	I suoi componenti sono rieleggibili.	
	Nella prima riunione dopo la nomina, il Comitato indica uno o più referenti.	
	Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.	
	Art. 35 - Libri sociali obbligatori	
	L'Associazione deve tenere:	
	a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attivi-	
	tà in modo non occasionale;	
	b) il libro degli associati;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui ven-	

	gono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;	
	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e	
	dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi associativi.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da	
	presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito rego-	
	lamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.	
	Titolo V - Norme finali	
	Art. 36 - Sezioni	
	Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni	
	dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organiz-	
	zativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.	
	Art. 37 - Regolamenti	
	1. Il regolamento interno:	
	a) regola ogni materia attuativa del presente Statuto, in relazione a spe-	
	cifici settori di intervento dell'Associazione;	
	b) determina le competenze del Direttore Sanitario e degli altri Direttori	
	eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Asso-	
	ciazione:	
	c) determina le competenze del segretario, del tesoriere e del responsa-	
	bile della gestione degli associati.	
	Art. 38 - Scioglimento dell'Associazione	
	L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o	
	scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge,	
	sarà devoluto secondo quanto disposto dall'Assemblea in ottemperanza alla	
	normativa vigente e, in caso di mancanza di idonee proposte, verrà devoluto	
	- 24 -	

all'ANPAS nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 39 - Obbligo di affissione e consegna al momento dell'iscrizione

Ogni associato ha diritto ad una copia dello Statuto dell'Associazione e del regolamento interno.

Copia dello Statuto e del Regolamento Interno devono restare affisse nella sede sociale e disponibili sulla piattaforma informatica a cui ogni associato ha accesso

Art. 40 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

f.to ANTONINO QUATTRONE

f.to ROSALIA SCUDERI NOTAIO

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge che rilascio oggi unitamente agli allegati in carta libera.
Bologna, lì